

Separazione, la violenza porta sempre all'addebito

Crisi familiari

Anche un solo episodio lesivo del coniuge causa l'intollerabilità dell'unione

Non è rilevante il fatto che la conflittualità sia pregressa e dipenda anche dall'ex

Giorgio Vaccaro

L'aver acquisito nel giudizio di separazione la prova anche di un unico episodio violento è causa sufficiente per la dichiarazione di addebito. Questo perché la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona». È quanto ha chiarito la Cassazione, che, in alcune recenti pronunce, ha rafforzato il principio che tutela il rispetto della personalità del coniuge che subisce dall'altro violenze fisiche o psicologiche.

Così, la Suprema corte (ordinanza 12662 del 9 maggio 2024) ha affermato che non rileva che il comportamento violento sia avvenuto in un contesto di conflittualità risalente e che la condotta dell'altro coniuge abbia contribuito a esasperare i rapporti. Infatti, nel giudizio di comparazione per determinare l'addebito della separazione, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro rappresentano

causa determinante l'intollerabilità della convivenza.

L'addebito della separazione

È l'articolo 151 del Codice civile a imporre, nella valutazione dell'addebitabilità della separazione in via generale, l'esigenza di indagare sulle condotte di entrambi i coniugi, comparandole, per individuare quale di loro sia «colpevole» della separazione «in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio». Si tratta di una valutazione importante, perché dall'addebito discendono conseguenze economiche, soprattutto sul diritto a ottenere l'assegno di mantenimento.

Se nel giudizio di separazione viene proposta una domanda di addebito, la Cassazione (sentenza 14162/2001) ha precisato che «l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale».

Quindi in via ordinaria la pronuncia dell'addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale con l'aver determinato la crisi coniugale.

Il peso della violenza

Se però viene acquisita al giudizio la prova dell'esistenza di «violenze fisiche o morali inflitte da un coniuge all'altro», queste costituiscono «viola-

zioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale (..) ma anche la dichiarazione di addebito all'autore» (Cassazione, ordinanza 11631/2024).

Inoltre, l'accertamento delle violenze esonera «il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze». Né può essere considerata condotta bilanciabile l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà, «per il prevalente e assorbente disvalore della condotta violenta e prevaricatrice» (ordinanza 12478 dell'8 maggio 2024). Le violenze dunque «assumono carattere preminente in quanto consapevolmente tese ad annientare la persona del coniuge».

La tutela del coniuge che ha subito violenza deve proseguire anche dopo la pronuncia di separazione. È tra l'altro centrale, come ha spiegato anche la Cassazione, evitare la vittimizzazione secondaria.

Ad esempio, se il procedimento riguarda la responsabilità genitoriale e se si sono verificati fatti di violenza domestica, il giudice, quando adotta provvedimenti relativi ai figli, «è tenuto a valutare la compatibilità delle misure adottate con il rischio che, nel caso concreto, si verifichino situazioni di vittimizzazione secondaria». Una valutazione che va senz'altro effettuata quando vengono disposti «colloqui congiunti dei genitori con gli operatori dei servizi sociali», che comportano «una interazione tra i coniugi, che può essere foriera di nuovi episodi di violenza, anche solo psicologica» (ordinanza 11631/2024).